

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Robbiani
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 7 dicembre 2016 n. 198.16

Mendrisio: incendio in un deposito di pneumatici, come sono le regole cantonali in materia?

Signor deputato,

facciamo riferimento all'interrogazione sopraccitata e alle preoccupazioni in essa formulate, che prendono origine dall'incendio di copertoni dello scorso 2 dicembre 2016 a Mendrisio. Nel merito delle questioni poste, formuliamo di seguito le nostre considerazioni.

Premessa

I pericoli legati all'infiammabilità di sostanze, preparati ed oggetti suddivisi in diverse categorie, sono definiti dalla legge in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali. È utile precisare in entrata che nel caso degli pneumatici non siamo in presenza di materiali infiammabili e nemmeno altamente infiammabili, come indicato nel testo dell'interrogazione.

Per attivare un incendio di pneumatici, che possono fungere in seguito da combustibile, occorrono infatti delle azioni molto incisive, quali ad esempio il tentativo di apportare una grande quantità di calore rispettivamente di appiccare il fuoco con quantitativi significativi di materiale infiammabile quale la benzina. Nel caso concreto, come anche ricordato nel testo dell'interrogazione, diversi indizi portano a collegare l'origine dell'evento ad una matrice dolosa con l'impiego di materiale infiammabile. Circostanze di questo tipo, purtroppo, difficilmente possono essere evitate esclusivamente sulla base di misure preventive in materia di sicurezza ambientale.

Dal momento in cui un incendio di questo tipo prende forma, la relativa gestione pompieristica è più complicata rispetto ad altri eventi, sia per la difficoltà di raggiungere e di riflesso raffreddare le parti calde che per la cattiva qualità della combustione e la relativa liberazione nell'aria ambiente di sostanze problematiche.

Alla luce di queste considerazioni, nonostante come descritto gli pneumatici non siano considerati alla stregua di altri materiali pericolosi, gli organi preposti hanno previsto per i depositi di pneumatici delle specifiche disposizioni di sicurezza, contemplate dai seguenti documenti:

- prescrizioni antincendio: disposizioni AICAA (Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio) curate nell'ambito delle procedure delle domande di costruzione;
- prescrizioni di sicurezza e di protezione dell'ambiente: guida intercantonale "Lagerung, Behandlung und Export von Alt- und Gebrauchtreifen".

Viene richiesto in particolare il rispetto di determinati requisiti costruttivi (caratteristiche degli edifici di stoccaggio e degli impianti con le relative misure di sicurezza in funzione dei quantitativi massimi) e organizzativi (gestione degli pneumatici, per esempio le superfici massime per il deposito di singoli cumuli e per la separazione tra cumuli diversi).

Il fatto che per i depositi di pneumatici non sia stato fissato dal legislatore un quantitativo soglia ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), suggerisce che, premessa la conformità dei depositi allo stato della tecnica, non vengano ritenuti possibili degli effetti catastrofici per le persone e per l'ambiente al di fuori del sedime aziendale. Questo non esclude la possibilità di conseguenze importanti in caso di incendio, come quelle che si sarebbero potute produrre nel caso in questione qualora l'evento dello scorso dicembre si fosse verificato di giorno (con la possibilità che le persone fossero maggiormente esposte ai fumi) o a seguito di un allarme meno tempestivo. Queste caratteristiche accomunano i depositi con grandi quantitativi di pneumatici a quelli di materiali, anche pericolosi, in quantitativi rilevanti ma comunque inferiori alle soglie indicate dall'OPIR.

Ai sensi della legislazione edilizia cantonale, il deposito e lo smaltimento di pneumatici richiedono l'ottenimento di una licenza di costruzione. I requisiti necessari vengono verificati dai servizi cantonali e comunali nell'ambito della procedura di autorizzazione per l'ottenimento della necessaria licenza edilizia. Qualora, come nel caso del deposito di Mendrisio, il richiedente desideri depositare anche pneumatici fuori uso, classificati come rifiuti soggetti alla procedura di controllo (rc) secondo l'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROTRif), l'impresa di smaltimento deve ottenere successivamente anche un'autorizzazione cantonale di gestione, rilasciata dalla Divisione ambiente del Dipartimento del territorio. Questo tipo di autorizzazione è necessaria per gli pneumatici con profilo inferiore a 1.6mm e non più utilizzabili su territorio Svizzero.

Lo scrivente Consiglio conferma come prioritaria l'attenta valutazione dei depositi di pneumatici, sia all'interno della procedura autorizzativa sia attraverso l'esecuzione di regolari controlli successivi da parte delle autorità preposte, principalmente i Comuni in ambito di edilizia e antincendio, il DT in ambito di legislazione sui rifiuti e di altre prescrizioni ambientali e l'Ispettorato del lavoro risp. la SUVA per la sicurezza sul posto di lavoro.

Fatta questa premessa rispondiamo di seguito alle sue domande:

1. I depositi di gomme di simili dimensioni o superiori sono censiti a livello cantonale?

Per quanto riguarda il settore dei pneumatici fuori uso, in Ticino sono unicamente tre le imprese di smaltimento autorizzate. L'azienda interessata dall'incendio menzionato nell'interrogazione risulta esserne la principale, sia per quantitativo massimo in stoccaggio autorizzato, sia per quanto riguarda il quantitativo annuale trattato e smaltito.

In aggiunta, va segnalato che in Ticino sono oltre un migliaio le attività legate al settore dell'automobile che possono avere in giacenza piccole e medie quantità di pneumatici. Esse devono essere in possesso di una licenza edilizia ma non soggiacciono ai disposti dell'OTRif e del ROTRif per l'ottenimento di un'autorizzazione cantonale.

2. Qual è il ruolo dei Comuni in questo ambito?

Oltre a quanto già indicato i Comuni sono tenuti, in qualità di polizia locale, a verificare che le condizioni poste nella licenza edilizia e nell'avviso cantonale che ne è parte integrante, vengano rispettate. In questo ambito riveste particolare importanza la verifica dell'applicazione delle disposizioni antincendio che, come illustrato nella premessa alla presente risposta, riguardano anche aspetti gestionali che possono più facilmente variare nel tempo rispetto ai requisiti strutturali.

Tra gli altri ruoli attribuiti ai Comuni figura anche la necessità di intervenire secondo quanto previsto dalla legislazione edilizia cantonale nel caso di depositi sprovvisti della necessaria licenza edilizia.

3. Come si può fare per evitare che simili situazioni conflittuali possano nuovamente presentarsi?

Come descritto nella premessa, in caso di eventi negativi, quali gli incendi ma anche altri episodi legati a diverse non conformità, negligenze o fatalità e al di là di quanto previsto in ambito preventivo dalla legge, non è possibile escludere degli impatti - non catastrofici ma comunque importanti - sulla popolazione e sull'ambiente al di fuori dei perimetri aziendali. Pertanto, non è possibile oggi né sarà possibile in futuro evitare del tutto questo tipo di eventi.

Il rischio legato ad oggetti che, pur non essendo assoggettati all'OPIR, possono avere in caso di eventi negativi degli impatti non trascurabili, dovrà anche in futuro essere mantenuto il più basso possibile tramite una rigorosa applicazione dei dispositivi di autorizzazione e l'esecuzione di regolari controlli sul territorio. In aggiunta, il Consiglio di Stato intende sostenere anche in futuro l'efficacia e la prontezza degli enti di primo intervento, affinché anche in caso di malaugurato evento gli impatti citati possano essere ridotti il più possibile.

Occorre infine ricordare che anche la corretta gestione del "dopo incendio" riveste una grande importanza sia dal punto di vista della sicurezza (possibili cedimenti strutturali, caduta di oggetti, presenza di prodotti o materiali nocivi, ecc.) che del corretto smaltimento dei residui d'incendio.

Per ridurre ulteriormente alla fonte queste potenziali situazioni conflittuali, entra in linea di conto l'adozione di provvedimenti che aumentano la distanza tra le zone in cui ammettere questo tipo di attività da quelle in cui risiede, vive e lavora gran parte della popolazione. Questo tipo di limitazione va verificata e proposta dai Comuni nell'ambito del processo di modifica ed adattamento delle prescrizioni che regolano l'uso del territorio (PR comunali), ed in particolare delle zone destinate ad accogliere attività che generano forti immissioni.

4. Sono già in atto misure concrete per arginare il fenomeno?

Il DT, mediante i servizi preposti, esegue controlli a scadenza regolare al fine di verificare il rispetto della legislazione ambientale e le condizioni imposte nell'autorizzazione cantonale OTRif/ROTRif. L'autorizzazione ha una durata determinata nel tempo, per un massimo di 5 anni. La richiesta di rinnovo spetta all'azienda, la quale viene verificata nel suo complesso.

Quale misura per il rilascio periodico dell'autorizzazione OTRif/ROTRif, il Dipartimento del Territorio intende da quest'anno richiedere non solo la presenza delle necessarie autorizzazioni ai sensi della legislazione edilizia cantonale, ma anche la verifica sistematica della conformità antincendio da parte di un tecnico riconosciuto. Questa misura mira a garantire che eventuali misure di natura tecnica vengano implementate nel tempo al di là della conformità attestata secondo legge edilizia al momento dell'ottenimento di una licenza di costruzione.

Tra i controlli previsti per il corrente 2017 sulle aziende in possesso di un'autorizzazione OTRif/ROTRif, oltre alle consuete verifiche delle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente, sono previsti degli approfondimenti aggiuntivi. Sulla base della valutazione aggiornata del potenziale dei pericoli, verrà inoltre valutato caso per caso l'assoggettamento d'Ufficio di queste aziende all'OPIR, indipendentemente dai quantitativi soglia contemplati dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 8 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)

Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)

Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch)

Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch)

Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)

Ufficio della difesa contro gli incendi (emanuele.bakopanos@ti.ch)